



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Parabiago e San Vittore Olona (MI)
(ex art.37, comma 4 bis del D.Lgs. 50/2016)



DISCIPLINARE DI GARA PER CONCESSIONE DI SERVIZI

Denominazione: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA RISERVATA AGLI ALUNNI, AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA E AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE DELL'ASILO NIDO AZIENDALE DEI CENTRI ESTIVI AZIENDALI, GESTITI DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE., A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL PIANO DI AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT E AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI APPROVATI CON D.M. 25/7/2011, PER ANNI CINQUE.

Premesse

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Parabiago n. 66 del 17.12.2018 e con deliberazione del Consiglio Comunale di San Vittore Olona n. 31 del 28.11.2018 è stata rinnovata la convenzione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento in forma associata tra gli stessi comuni delle procedure relative all'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del D.lgs. n. 16/2006, mediante costituzione di Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Parabiago e i due Enti hanno sottoscritto la convenzione stessa.

Con determina a contrarre DTSP n 187 del 16/07/2019 questa Amministrazione ha deciso di affidare in concessione il servizio di ristorazione scolastica riservata agli alunni, al personale docente e non docente della scuola dell'Infanzia e Primaria, e in appalto i servizi di ristorazione degli asili nido aziendali e dei centri estivi aziendali, gestiti dall'Azienda Speciale Consortile SO.LE, a ridotto impatto ambientale ai sensi del piano di azione nazionale sul green public procurement e ai criteri ambientali mini approvati con D.M. 25/7/2011, per anni cinque.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, di rilevanza comunitaria, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. **60 e 95, comma 3 lett. a)** del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, s.m.i. Codice dei contratti pubblici (in seguito anche: Codice), e congruità delle offerte valutata in base all'art. 97, comma 3 del Codice. La valutazione di congruità potrà, per celerità del procedimento, essere esperita contemporaneamente nei confronti di tutte le offerte anomale.

Si applica la parte III "Contratti di concessione" del Codice, inoltre, trattandosi di un contratto misto di appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 e all'art. 169, comma 9.

Inoltre, si informano i concorrenti che la presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzo del sistema telematico, denominato "Sintel", collegandosi al sito internet www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/ mediante il quale verranno gestite tutte le fasi della stessa, individuando la procedura in oggetto, nell'apposita sezione "Procedure". Le modalità tecniche per l'utilizzo di "Sintel", di seguito definito anche "Sistema", sono contenute [nell'allegato "Modalità Tecniche per l'utilizzo di Sintel"](#), nel quale sono descritte, tra le altre, le informazioni riguardanti la piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, la modalità di registrazione e la forma delle comunicazioni, nonché i vincoli tecnici di utilizzazione del sistema.

Il luogo di svolgimento del servizio è: Comune di Parabiago

C.I.G. 7978241CBD

Il Responsabile della procedura di gara e della CUC è la dott.ssa Roberta Pazzi, Dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di Parabiago, al quale è stato attribuito anche l'incarico di responsabile unico del procedimento.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: relazione; quadro economico; capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, comprensivi del D.U.V.R.I.;
- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- allegato A – domanda di partecipazione;
- allegato B – dichiarazione di avvalimento per l'avvalente;
- allegato C – dichiarazione di avvalimento per l'ausiliario;
- allegato D – piano economico finanziario e dichiarazioni;
- allegato – modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel;
- patto di integrità
- informativa privacy.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet comunale: <http://www.comune.parabiago.mi.it>. – Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti.

1.2. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio. L'avvenuto sopralluogo dovrà risultare agli atti del Responsabile del procedimento o suo delegato che rilascerà, su richiesta del concorrente, la dichiarazione di avvenuto sopralluogo. Per fissare un appuntamento per essere accompagnati sui luoghi di esecuzione del servizio, si dovrà contattare il numero di telefono 0331/406052 - dott.ssa Daniela Marrari. Non sarà possibile partecipare alla procedura di gara senza aver effettuato detto sopralluogo. Il sopralluogo potrà essere svolto direttamente dal legale rappresentante o da un dipendente della società, munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante e documento di identità dello stesso. **In caso di concorrenti plurisoggettivi, non ancora costituiti, il sopralluogo dovrà essere svolto da tutti i legali rappresentanti o loro delegati dei concorrenti che intendano costituirsi in raggruppamento/rete, pena inammissibilità dell'offerta dell'intero raggruppamento.**

1.3. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **ESCLUSIVAMENTE** a mezzo del Sistema, almeno DODICI giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato o trasmessi con modalità diverse da quella su indicata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno SEI giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante risposta sempre a mezzo del Sistema.

A insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento, nel caso in cui vi fossero quesiti di natura, portata e interesse generale, gli stessi, in modo anonimo, e le risposte sotto forma di F.A.Q. potranno essere pubblicati sul portale Sintel, nella documentazione di gara. E' a cura dei concorrenti verificare la presenza o meno di tali F.A.Q. che saranno pubblicate almeno SEI giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Se decorso tale termine

non è stato pubblicato nulla, s'intende che NON vi sono state F.A.Q. di portata e interesse generale.

Per informazioni in merito alla presente procedura potete contattare i seguenti n. telefonici: 0331/406052 dott.ssa Daniela Marrari.

1.4. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Secondo quanto disposto nel paragrafo 1.3 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a mezzo del Sistema che, laddove fosse stata abilitata dal concorrente la relativa opzione, le gira anche automaticamente all'indirizzo PEC indicato dallo stesso, in fase di registrazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante e modificate a Sistema; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA E IMPORTO

Oggetto della procedura è l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica riservata agli alunni, al personale docente e non docente della scuola dell'Infanzia e Primaria e l'affidamento in appalto dei servizi di ristorazione degli asili nido aziendali e dei centri estivi aziendali, gestiti dall'Azienda Speciale Consortile SO.LE, per anni cinque.

I servizi di ristorazione dell' asilo nido e dei centri estivi sono gestiti dall'Azienda Speciale Consortile SO.LE., alla quale detti servizi sono stati conferiti in house da parte del Comune di Parabiago; di conseguenza la procedura di gara darà luogo alla stipulazione di un unico contratto tra l'amministrazione comunale e l'aggiudicatario, con immediata cessione della parte relativa all' appalto del servizio di refezione degli asili nido e dei centri estivi all' azienda So.Le, in quanto titolare della gestione dei predetti servizi. L' accettazione della clausola della cessione parziale del contratto all' azienda So.Le. è condizione per l'aggiudicazione della concessione.

Per una puntuale descrizione delle prestazioni oggetto di concessione e per quelle oggetto del contratto di appalto si rinvia al Capitolato Speciale. La concessione è in linea con i principi PAN GPP e contribuisce a raggiungere gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti. Pertanto trova applicazione il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente ad oggetto: *"Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni"* (G.U. n. 220 del 21.09.2011).

Il contratto decorre dalla data della sottoscrizione oppure, dalla data di consegna del servizio, se anticipata rispetto alla data di sottoscrizione.

Tabella n. 1 – oggetto della procedura

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale)
1	Servizi di ristorazione scolastica	55524000	

	IMPORTO DELLA CONCESSIONE		€ 4.580.197,04
	IMPORTO DEI SERVIZI IN APPALTO		€ 414.496,16
		TOTALE	€ 4.994.693,20

L'importo totale della procedura è di € **4.994.693,20** al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge

L'importo a base d' asta è di € **412.295,33** al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza e da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza e da interferenze è pari a € **22.822,99** per la parte in concessione e a € **2.200,83** per la parte in appalto Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso.**

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Parabiago un canone annuo pari a € 55.000,00 oltre IVA di legge.

Tale canone potrà essere oggetto di revisione contestualmente alla revisione contrattuale dei prezzi.

L' incidenza del costo del personale sull' importo totale è pari a € 422.000,00

L'appalto è finanziato con mezzi di bilancio comunale per la parte della concessione e con mezzi di bilancio dell' azienda So.Le per la parte in appalto .

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a fronte di fatturazioni mensili in formato elettronico suddivise fra servizi e forniture.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, con le modalità indicate nel C.S.A.

3. DURATA DEL CONTRATTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto è di cinque anni, decorrenti dalla data della sottoscrizione dello stesso, o dalla consegna del Servizio, in caso di consegna anticipata in pendenza della sottoscrizione del contratto, con inizio presunto del servizio il 1 gennaio 2020.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice è prevista la revisione dei prezzi, secondo quanto previsto, in merito, dal Capitolato Speciale d'Appalto, cui si rinvia.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ'

A pena di esclusione:

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

A pena di esclusione:

b) Fatturato globale minimo annuo, riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili approvati non inferiore a € 1.800.000,00, in ciascun anno del triennio considerato, IVA esclusa; tale requisito è richiesto al fine di comprovare la capacità ad assumersi i relativi rischi d'impresa in rapporto all'entità e l'importanza dei servizi di che trattasi.

Per i soggetti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato di cui sopra deve essere rapportato al periodo di attività, in ragione minimo di € 1.800.000,00 per ciascun anno del triennio considerato. Non è consentita la partecipazione di coloro i quali avendo iniziato l'attività da meno di tre anni, non abbiano almeno svolto un anno di attività nel triennio considerato con un fatturato minimo annuale di € 1.800.000,00, questo al fine di attestare una seppur minima capacità gestionale e di assunzione del rischio.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

A pena di esclusione:

c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi e contratto di punta.

Il concorrente deve aver eseguito nel periodo 01.01.2016 fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte servizi analoghi di gestione dei servizi di ristorazione scolastica per un importo complessivo minimo pari a € **4.994.693,20** di cui un servizio analogo, nel periodo su indicato, di importo non inferiore a € 1.800.000,00 (cd. Servizio "di punta").

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia conforme dei contratti di appalto.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia conforme dei contratti di appalto;
- fatture emesse, da cui si possa desumere il servizio svolto, accompagnate dalla dichiarazione del legale rappresentante del concorrente con indicazione dell'oggetto dell'appalto e del periodo di esecuzione.

d) Certificazione di qualità aziendale.

Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 o 9001:2015 riferita alla gestione dei servizi di ristorazione scolastica. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 o 9001:2015, rilasciato da un organismo accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

e) Certificazione ambientale

Possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

7. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo annuo, di cui al **punto 6.1 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, in misura non inferiore al 60% dall'impresa mandataria capogruppo e in misura non inferiore al 10% dalle mandanti

Il requisito relativo all'esecuzione di servizi analoghi di cui al **punto 6.3 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura non inferiore al 60% dall'impresa mandataria. Il c.d. "contratto di punta" deve essere posseduto per intero dall'impresa mandataria.

I requisiti di cui ai **punti 6.3 lett. d) e lett. e)** devono essere posseduti da tutti i componenti il raggruppamento.

7.1 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Presidente di gara richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a **€ 39.957,55 (importo dimezzato, stante l'obbligo di possesso in capo ai concorrenti della certificazione di qualità aziendale e ulteriormente ridotto del 20%, stante l'obbligo del possesso della certificazione ISO 14001), € 34.962,85 in caso di possesso della certificazione EMAS in luogo della ISO 14001**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con

versamento presso la Tesoreria Comunale CREDITO ARTIGIANO rete commerciale "CREDITO VALTELLINESE" Agenzia di Parabiago in via San Michele, 12;

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e il concorrente ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e il concorrente;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tale caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante

apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 200,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21/12/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Le modalità di pagamento indicate sul sito sono:

on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

oppure

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato all'offerta.

Per entrambe le tipologie di versamento previste è necessario indicare il codice identificativo gara C.I.G. della presente procedura.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> a partire dal 1 maggio 2010.

In caso si riscontrassero problemi con le procedure di versamento è previsto un servizio di assistenza dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00 al numero verde 800.89.69.36. Questa stazione appaltante non risponde di eventuali disservizi e/o mancato funzionamento del numero verde su indicato, dato che lo stesso è stato precisato nell'istruzioni scaricate dal sito internet dell'Autorità, "istruzioni in vigore dal 01/01/2011".

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Costituisce causa di forza maggiore il mancato pagamento a causa di un disservizio del portale ANAC che non consenta il pagamento nei termini. In questo caso deve essere acclusa alla documentazione di gara la comunicazione all'Anac del disservizio rilevato, in data NON antecedente a due giorni prima della scadenza del termine fissato per presentare le offerte.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, redatta in lingua italiana, deve pervenire, a mezzo del Sistema, entro il termine perentorio indicato nel bando di gara, cui si rinvia. Non saranno prese in considerazione le offerte e i documenti pervenuti oltre il termine e l'orario indicati nel bando di gara, offerte che saranno, pertanto, non ammissibili.

In particolare, la redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive del percorso guidato "invia offerta" e che consentono di predisporre la **documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica**.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, gli eventuali allegati agli stessi, ove richiesti, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine **perentorio a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa è composta dalla domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 Patto di integrità

Il patto di integrità da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante della ditta.

14.2 Domanda di Partecipazione

La domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente, è redatta secondo il modello di cui all'allegato A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni necessarie non presenti nel D.G.U.E. o da specificare in modo più puntuale.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura.

14.3 Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente scarica e compila il file editabile dal sito internet: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo> e firma digitalmente il DGUE, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I_– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni ivi indicate

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 6.1 del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 6.2 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 6.3 del presente disciplinare;
- la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 6.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. In caso di partecipazione alla gara da parte di un concorrente che si presenta non quale soggetto singolo (art. 45 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/16), ma quale soggetto rientrante nelle altre fattispecie previste alle lettere da b) a g) del medesimo art. 45, comma 2 cit., è necessario inserire un unico PassOE che riporti l'intera compagine di coloro che presentano offerta o per i quali si presenta offerta, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli stessi.

In caso di avvalimento è necessario allegare un unico PassOE che riporti anche i dati del soggetto ausiliario avvalso, debitamente sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti dell'ausiliario e del concorrente ausiliato.

Il PassOE da inserire è sempre e solo uno ed è quello riportante in alto a destra il codice a barre, il sistema consente anche la stampa di PassOE (c.d. provvisori) privi di codice a barre che possono però essere utilizzati a solo ed esclusivo uso interno aziendale, l'unico valido per la Stazione Appaltante è quello con codice a barre, che identifica il concorrente o i concorrenti partecipanti alla procedura e gli ausiliari. La mancata presentazione del PassOE alla data di scadenza per la presentazione delle offerte NON comporta l'immediata esclusione dalla gara, ma l'obbligo di integrare il documento mancante entro e non oltre i termini di cui al precedente punto 13.

- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA

Attraverso l'apposita funzionalità "invia offerta tecnica" presente sulla piattaforma SINTEL, il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà trasmettere l'offerta tecnica, sotto forma di relazione.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento agli elementi e sub-elementi (ove esistenti) di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, per i relativi criteri motivazionali. E' gradita una elaborazione progettuale concreta, sintetica, esaustiva, con chiarezza espositiva e ben ordinata anche dal punto di vista grafico, costituita da un numero massimo di 20 fogli elettronici in formato A4 (comprensiva del sommario), numerati progressivamente e preceduti da un sommario suddiviso per gli **elementi di valutazione** di seguito indicati. Le pagine oltre la trentesima non saranno lette dalla commissione di gara e, pertanto, valutate. Non sono ammessi allegati e, se prodotti, non saranno comunque oggetto di valutazione.

16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Attraverso l'apposita funzionalità "invia offerta economica" presente sulla piattaforma SINTEL, il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà trasmettere l'offerta economica sotto forma di prezzo offerto come ribasso sulla base d'asta di € 498.231,44, relativa alla parte di servizi affidati in appalto e di **canone concessorio offerto**.

Il concorrente deve, inoltre, sempre **a pena d'esclusione**, allegare a Sistema il **"piano economico finanziario e dichiarazioni"** contenente anche la **dichiarazione relativa ai costi interni aziendali e ai costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016, attestando che degli stessi se ne è tenuto conto nella formulazione dell'offerta. Dovrà inoltre dichiarare la propria irrevocabile disponibilità ad assumere prioritariamente, qualora disponibili, i lavoratori già adibiti all'appalto in essere, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente concessionario. L'assenza di tali dichiarazioni, non regolarizzabili, conformi al modello di cui all'"**allegato 1**", **comporta esclusione dalla procedura** (C.d.S. Ad. Plen. 3/2015 e conforme 9/2015). La concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche. La dichiarazione contiene, pertanto, anche l'impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni.

ATTENZIONE PER COSTO ORARIO INDICATO NELL'ALLEGATO, SI INTENDE IL COSTO LORDO DEL PERSONALE PER IL CONCORRENTE, INCLUSI I CONTRIBUTI. L'ALLEGATO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE CON DATI INSERITI DAL CONCORRENTE. PER NUMERO DI ORE SI INTENDE IL NUMERO DELLE ORE STIMATE COMPLESSIVAMENTE PER L'APPALTO, NON INDICARE I GIORNI O ALTRO.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
--	--------------------------

OFFERTA TECNICA	80 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA	20 PUNTI
TOTALE	100 PUNTI

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri motivazionali elencati nel sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi massimi assegnabili:

	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTI ASSEGNABILI
1	QUALITA' DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE	19
1.a	Qualifica/curriculum Direttore del servizio, dietista e capocuoco – verrà valutato in particolar modo in relazione alle esperienze in realtà simili a quella messa oggetto di gara.	1
1.b	Monte ore presenza settimanale in loco del Coordinatore di servizio (da non intendersi come reperibilità)	2
1.c	Monte ore presenza settimanale in loco del dietista (da non intendersi come reperibilità) oltre a quelli richiesti dal Capitolato	2
1.d	Presentazione del piano di formazione/aggiornamento ed articolazione del calendario per anno scolastico del personale dedicato al servizio oggetto della gara	4
1.e	Piano tempi e turni del personale che garantisca ottimizzazione del tempo lavoro	10
2	GESTIONE DEGLI IMPREVISTI E DELLE EMERGENZE	11
2.a	Organizzazione programma di emergenza che la ditta si impegna ad adottare	7
2.b	Indicazione delle sedi alternative	4
3	PIANO TRASPORTI (SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE)	15
3.a	Tipologia dei furgoni adibiti al trasporto dei pasti – verrà valutato l'impatto ambientale dei mezzi destinati al trasporto.	6
3.b	Piano dettagliato dei trasporti	6
3.c	Piano trasporti per emergenze	3
4	INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E AMBIENTALE	16
4.a	Monte ore complessivo delle iniziative	4

4.b	Valutazione del progetto di educazione alimentare/ambientale proposto (contenuti, varietà, modalità accesso)	3
4.c	Organizzazione e gestione di progetti di educazione alimentare per i bambini dai 18 ai 36 mesi	3
4.d	Organizzazione e gestione di ulteriori progetti di educazione alimentare per ogni ordine scolastico, volti ad incentivare corrette abitudini alimentari, oltre quanto previsto dal Capitolato	3
4.e	Iniziative volte alla riduzione dello spreco	3
5	MIGLIORIE NEI PRODOTTI OFFERTI	9
5.a	Inserimento di altri alimenti DOP e IGP	3
5.b	Inserimento di ulteriori alimenti del commercio EQUO&SOLIDALE	3
5.c	Inserimento di altri alimenti con caratteristiche merceologiche di eccellenza	3
6	LOCALI E ATTREZZATURE	6
6.a	Frequenza della tinteggiatura dei locali nel quinquennio	3
6.b	Disponibilità al rinnovo delle stoviglie dei refettori	3
7	APPROVVIGIONAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE DERRATE	4
7.a	Si valuterà la piattaforma logistica ed il sistema di controllo e selezione fornitori	4
	TOTALE	80

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Fatto salvo che per quanto previsto per i punti 4), 5) e 11) della precedente tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica del punto 17.1 per i quali l'assegnazione del punteggio tecnico avverrà in modo automatico secondo quanto previsto nel relativo criterio motivazionale, il punteggio tecnico sarà attribuito dai commissari moltiplicando un coefficiente compreso tra 0 ed 1, stabilito nella graduazione della tabella che segue, al massimo dei punti assegnabili previsto per ciascun elemento di valutazione o, nel caso di presenza di sub-elementi al massimo dei punti assegnabili al sub-elemento, punteggi indicati nella tabella che precede al punto 17.1:

Coefficiente	Giudizio sintetico associato al coefficiente
1	Ottimo. L'elemento valutato è ritenuto eccellente, qualificante e completo, sia in relazione alle tematiche poste, affrontate in maniera precisa ed esaustiva, che rispetto alla chiarezza espositiva dei contenuti.

0,80	Buono. L'elemento valutato è ritenuto più che adeguato, con molti spunti interessanti e qualificanti in relazione alle tematiche poste, affrontate con una buona chiarezza espositiva dei contenuti.
0,60	Sufficiente. L'elemento valutato è ritenuto adeguato, avrebbe richiesto maggiori approfondimenti e un'analisi più puntuale rispetto alle tematiche poste.
0,40	Insufficiente. L'elemento valutato è ritenuto non adeguato, lacunoso, con scarsi approfondimenti e poca attenzione alle tematiche poste.
0,20	Gravemente insufficiente. L'elemento valutato è ritenuto totalmente inadeguato, molto lacunoso, molto generico e superficiale rispetto alle tematiche poste.
0	Elemento non trattato.

La sommatoria di tutti i punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione determinerà il punteggio finale dell'offerta tecnica in esame.

Ove non vi fosse parere concorde della commissione di gara nell'assegnazione del coefficiente, la commissione assegnerà un coefficiente corrispondente alla media dei coefficienti assegnati da ciascun commissario.

17.3 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

a) Ribasso sulla base d'asta – MAX PUNTI 5

Per il calcolo del punteggio di questa parte dell'offerta economica, si adatterà la seguente formula:

$$PXI = (Pxi/Pxmin) * Cxmax$$

dove:

PXI = punteggio attribuito al concorrente in esame;

Pxi = prezzo offerto dal concorrente in esame, rispetto all'importo posto a base di gara;

Pxmin = minor prezzo (migliore offerta economica) offerto in gara, rispetto all'importo posto a base di gara;

Cxmax = punteggio massimo attribuito (5 punti)

b) canone di concessione – MAX PUNTI 15

Canone concessorio annuo offerto per la gestione del Servizio. **Non sono ammesse** le offerte di un canone concessorio annuo inferiore a € 50.000,00 e, pertanto, tali offerte saranno **automaticamente escluse** dalla presente procedura di gara.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo si adatterà la seguente formula:

$$PXI = (Cxi/Cxmag) * Pxmax$$

dove:

PXI = punteggio attribuito al concorrente in esame;

Pxi = canone offerto dal concorrente in esame, rispetto all'importo di € 50.000,00;

Pxmag = maggior canone (migliore offerta economica) offerto in gara, rispetto all'importo di € 50.000,00;

Pxmax = punteggio massimo attribuito (15 punti)

17.4 PUNTEGGIO COMPLESSIVO FINALE

Il Servizio sarà aggiudicato, in via provvisoria, al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo finale più alto (maggiore), costituito dalla sommatoria del punteggio finale dell'offerta

tecnica e del punteggio finale dell'offerta economica, non anomalo, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso in cui vi sia **parità di punteggio** complessivo finale, si aggiudicherà al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio finale dell'offerta tecnica. Nel caso di parità di punteggio anche dell'offerta tecnica si procederà con il sorteggio.

Prima della proposta di aggiudicazione, sarà verificato il piano economico-finanziario del concorrente classificatosi primo in graduatoria e, in caso di sua esclusione, progressivamente nei confronti degli altri concorrenti in graduatoria.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le sedute avranno luogo con le modalità indicate nel bando di gara cui si rinvia e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate, oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice auditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data, e negli orari che saranno comunicati a Sistema, nelle comunicazioni della procedura, con congruo anticipo rispetto alla data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti al mezzo del Sistema, nelle comunicazioni della procedura, con congruo anticipo rispetto alla data fissata.

Il Presidente di gara nella prima seduta pubblica procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo delle offerte digitali a Sistema, nonché la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, ad attiva, ove necessario, il soccorso istruttorio, a redigere, per il tramite del segretario della commissione, il verbale relativo alle sedute svolte, a comunicare, sempre tramite Sistema, l'esclusione o l'ammissione dalla procedura di gara, provvedendo, altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 del Codice. Ai sensi dell'art. 85, comma 5 primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari, o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri e 1 segretario, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice. Il ritardo o la mancata pubblicazione di tali dati non è causa di illegittimità della procedura, potendo essere sempre successivamente sanata.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Presidente di Gara, avvalendosi, se necessario, del RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Presidente di Gara richiede, per iscritto, a mezzo del Sistema, al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Presidente di gara, supportato, ove necessario, dal RUP, e dalla commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Presidente di gara esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 21.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il Presidente di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, per i requisiti morali, direttamente tramite il concorrente, **cui sarà assegnato un termine di DIECI giorni naturali e consecutivi** per rispondere, per quanto riguarda i requisiti professionali, tecnici e amministrativi dichiarati nella documentazione amministrativa di gara.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa

antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa informatica a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Busto Arsizio, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Parabiago, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@europa-service.it.

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

24. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

A conclusione delle operazioni di gara, sul sito internet comunale [Sezione Albo Pretorio on-line](#) sarà disponibile L'ESITO DI GARA.

Ai sensi dell'art. 53, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/16, l'accesso agli atti di gara, eventualmente richiesti, sarà differito fino all'approvazione dell'aggiudicazione con efficacia.

Il Dirigente
Settore servizi alla persona
In qualità di responsabile CUC
Dott.ssa Roberta Pazzi